

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE INDIPENDENTE

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 39

e dell'art.31 del D.Lgs. 03 Luglio 2017 n.117

Agli Associati

della ODV P.A. VALSECCA

ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/17 del 03 luglio 2017, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione nel rispetto del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 marzo 2020, così come integrato dall'OIC 35 - principio contabile degli Enti del Terzo Settore – emanato nel mese di febbraio 2022.

Giudizio senza modifica

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione P.A. VALSECCA ODV al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alla normativa corrente di riferimento per gli Enti del Terzo Settore e di rimando alle norme del codice civile che ne disciplinano i criteri di redazione.

Si è verificato nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto nel corso dell'esercizio 2024 la revisione contabile in conformità ai principi di revisione di rimando, adattati ad un ente non profit. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio della presente relazione. Il Revisore dichiara di essere indipendente rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento nazionale alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui è stato basato il giudizio professionale.

Il bilancio è stato redatto secondo principi di inerenza economica, di competenza temporale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché delle raccomandazioni e delle norme di comportamento vigenti suggerite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, fatte salve le deroghe evidenziate dagli stessi amministratori nella relazione di missione.

Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione presentano ai fini comparativi i valori dell'esercizio corrente in contrapposizione a dati omogenei dell'esercizio precedente. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base delle verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.

Richiamo informativa

Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimenti a tale aspetto.

Responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di controllo per il bilancio di esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio di esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme nazionali correnti che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità della stessa attività istituzionale, nonché per una adeguata informativa in materia, non sussistendo nel periodo di riferimento condizioni per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività.

Responsabilità del Revisore

Il mio obiettivo è stato quello di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio, nel suo complesso, non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non esclude che una revisione contabile svolta in conformità ai criteri di revisione correnti individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e vengono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione di rimando, che si sono dovuti adattare ad un ente no profit, ho espresso il giudizio professionale mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata del mandato conferito, ed in particolare:

- ho identificato e valutato l'assenza di rischi e di errori significativi nel bilancio di esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili di rimando utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;

- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità dell'attività istituzionale dell'ente e, in base agli elementi probativi acquisiti, non risultano essere attualmente presenti fatti riguardanti eventi o circostanze che possono pregiudicare la capacità dell'ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio e la relazione di missione rappresentino in modo adeguato le operazioni e gli eventi sottostanti tali da fornire una corretta rappresentazione dello stesso;

- ho comunicato ai responsabili amministrativi di riferimento, nelle diverse aree di controllo interno, la portata e la tempistica delle verifiche pianificate per la revisione contabile ed i risultati significativi emersi, incluse le eventuali richieste di correzioni identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti

Giudizio sulla coerenza delle informazioni della relazione di missione con il bilancio di esercizio

Gli Amministratori dell'Associazione P.A. VALSECCA ODV sono responsabili per la predisposizione delle informative contenute nella relazione di missione redatta al 31 dicembre 2024, in coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge introdotte dal Decreto Ministeriale del 05 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A mio giudizio le informazioni contenute nella relazione di missione sono coerenti con il bilancio di esercizio dell'Associazione P.A. VALSECCA ODV redatto in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14 c. 2 lettera e) del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'ente e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non vi è nulla da riportare, ritenendo coerente la relazione di missione al bilancio predisposto dall'organo amministrativo.

Genova, 6 maggio 2025

Il Revisore Unico

Dott. Rag. Marco Giaretti